

## I premi agli studenti meritevoli non sono tassabili

Gli incentivi economici attribuiti agli studenti meritevoli, quando non finalizzati alla frequenza di corsi di istruzione, non assumono rilevanza né ai fini della tassazione né ai fini degli adempimenti del sostituto d'imposta. Quindi l'ente non solo non dovrà assoggettare a ritenuta tali premi, ma non dovrà nemmeno compilare il prospetto paga per la liquidazione o consegnare il Cud a fine anno, né tanto meno pagare Irap sugli importi relativi.

La conclusione di cui sopra è ricavabile dalla risoluzione della Agenzia delle entrate n. 280/E del 25 novembre 2009, secondo cui gli incentivi economici attribuiti agli studenti meritevoli, in base al decreto legislativo n. 262 del 2007, non appaiono finalizzati alla frequenza di corsi di istruzione e pertanto non assumono rilevanza né ai fini della tassazione né ai fini degli adempimenti del sostituto d'imposta. Per la verità appena qualche mese prima, confermando un orientamento consolidato nel tempo, al quale anche noi ci siamo sempre attenuti, l'Agenzia era giunta alla conclusione opposta. Infatti, con la risoluzione n. 156/E del 12 giugno 2009, l'Agenzia delle entrate, in risposta ad una istanza di interpello presentata dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, aveva espresso l'avviso che i riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli in base al decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, costituiscano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del t.u.i.r.

Successivamente l'Agenzia, anche per espresso interessamento del Ministero competente, rivede la propria posizione poiché gli incentivi in questione perseguono, infatti, in senso generico e, quindi, senza una precisa individuazione dell'attività scolastica o formativa cui lo studente è tenuto a partecipare, lo scopo di inte-

di  
*Enzo Cuzzola*

*Gli incentivi economici attribuiti agli studenti meritevoli, non appaiono finalizzati alla frequenza di corsi di istruzione e pertanto non assumono rilevanza né ai fini della tassazione né ai fini degli adempimenti del sostituto d'imposta*

resse generale di stimolare gli studenti che frequentano le scuole di istruzione secondaria a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato, nell'ambito di una qualificata offerta formativa.

Sulla base delle considerazioni esposte, i benefici di tipo economico in questione, riconosciuti agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico, non appaiono riconducibili né all'articolo 50, lett. *c*), del t.u.i.r. né in alcuna delle categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del t.u.i.r.

Pertanto, gli stessi non assumono rilevanza né ai fini della tassazione né ai fini degli adempimenti del sostituto d'imposta.

Quindi è evidente che l'Agenzia ribalta la propria opinione e la nuova interpretazione non è di poco conto, per i risvolti positivi, che produce nel mondo degli enti locali, sia per gli stessi, che non dovranno più mettere in piedi alcun adempimento in occasione della corresponsione di premi ai ragazzi meritevoli (salvo l'assoggettamento al bollo della quietanza sul mandato di pagamento ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 642/1972), ovviamente quando detti premi non sono legati alla prosecuzione degli studi, bensì al raggiungimento dei traguardi scolastici, sia per i ragazzi e le famiglie che non dovranno più dichiarare il premio ricevuto e di tutte le problematiche conseguenti.

Ma vediamo di approfondire alcuni temi al riguardo.

### **1. La tassazione delle borse di studio**

Nella categoria descritta dalla lettera *c*), art. 50 del t.u.i.r. rientrano:

- borse di studio;
- compensi/rimborsi spese forfettari;
- contratti di formazione e lavoro;
- campi scuola;
- somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Al fine di individuare il corretto trattamento fiscale applicabile

alle erogazioni oggetto della presente trattazione è opportuno, preliminarmente, precisarne la natura.

Secondo quando disposto dalla lettera c) dell'articolo in parola, sono assimilabili ai redditi da lavoro dipendente le "somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

La norma promuove, pertanto, la realizzazione di attività formative che siano improntate al "miglioramento delle qualità e delle capacità professionali ed operative da poter utilizzare compiutamente in attività dell'ente, di lavoro autonomo e di lavoro professionale".

In particolare, con la circolare n. 326/E del 1997, è stato precisato che rientrano nella nozione di assegno, premio o sussidio, oltre alle erogazioni relative alla riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale, anche quelle erogate per i corsi finalizzati ad una eventuale futura occupazione di lavoro.

Sulla base di tale principio è stato quindi chiarito che rientrano in tale previsione anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l'ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.

In linea con le suaccennate interpretazioni, si può ritenere, pertanto, che tutte le somme erogate per il sostentamento dei costi relativi alla formazione dei soggetti interessati, al fine di favorirne il perfezionamento delle qualità e delle attitudini professionali, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro, rientrano nella previsione in parola e debbono essere, conseguentemente, assoggettate a tassazione sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito di cui al nuovo art. 11 del t.u.i.r.

Vi sono tuttavia ipotesi di borse di studio non tassabili. La legge n. 476 del 13 agosto 1984, all'art. 4, così dispone: "Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del

*Le somme erogate per il sostentamento dei costi relativi alla formazione dei soggetti interessati debbono essere assoggettate a tassazione sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito*

*Quando la legge non prevede tassativamente l'intassabilità, tutte le borse di studio e gli assegni sono soggetti alla tassazione Irpef*

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo" <sup>(1)</sup>.

Quando la legge non prevede tassativamente l'intassabilità, tutte le borse di studio e gli assegni sono soggetti alla tassazione Irpef come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ciò significa che ai soli fini Irpef (e non anche Inail e Inps) si considerano come redditi da lavoro dipendente e sono perciò assoggettati a ritenute a titolo d'acconto.

La ritenuta d'acconto va versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento effettivo utilizzando gli appositi codici tributo.

1004	Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	F24
100E	Ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati	F24EP

La ritenuta d'acconto va calcolata sull'aliquota Irpef per scaglioni, tenendo in considerazione anche le detrazioni per lavoro dipendente commisurate alla durata della borsa di studio.

Per esempio se la borsa di studio è corrisposta per l'intero anno (anche se in una sola soluzione) le detrazioni spettano per l'intero anno, mentre se è relativa ad un corso trimestrale, le detrazioni dovranno essere commisurate a questo periodo.

## 2. Alcuni casi di borse di studio

L'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 46 del 14 febbraio 2008 si esprime affermando che proprio l'ampia formulazio-

(1) La legge n. 476/1984, con effetto per i redditi percepiti dal 1° gennaio 1982, ha abrogato l'art. 4 della precedente legge n. 835 del 3 novembre 1982.

ne utilizzata dall'art. 50, comma 1, lett. c) del t.u.i.r. porta a ritenere che le somme erogate a titolo di borse di lavoro collegate ad attività di studio e di addestramento professionale a detenuti ed *ex* detenuti rientrino tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; da assoggettare, perciò, a ritenuta a titolo d'acconto, purché non diano luogo ad un rapporto di lavoro, neanche a tempo determinato con il soggetto erogante.

Le motivazioni di tale decisione risiedono nel fatto che le somme di danaro sono erogate a fronte dello svolgimento di una attività formativa e lavorativa e ciò porta l'Agenzia ad escludere che tali somme rientrino tra i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale esenti da Irpef ai sensi dell'art. 34, comma 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

### 3. Borse studio Erasmus esenti da Irpef e da Irap

Le borse di studio erogate nell'ambito del programma Erasmus Mundus, in quanto escluse dalla base imponibile dell'Irpef, devono essere considerate irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap delle amministrazioni pubbliche che le erogano, infatti a decorrere dal 1° gennaio 2000, per espressa previsione normativa recata dall'art. 6, comma 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le borse di studio erogate nell'ambito del programma Socrates/Erasmus sono esenti da Irpef. L'art. 10-*bis*, comma 1 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel disciplinare le modalità di determinazione della base imponibile ai fini Irap delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, lett. *e-bis*) del medesimo decreto, prevede espressamente l'esclusione dalla base imponibile delle somme di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del t.u.i.r. esenti dall'Irpef (Agenzia delle entrate, risoluzione, 23 aprile 2009, n. 109/E).

*Le borse di studio erogate nell'ambito del programma Erasmus Mundus devono essere considerate irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap*

### 4. Esenti da ritenuta le borse di studio agli studenti esteri

Le convenzioni, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito stipulate con i Paesi europei, prevedono che le

somme ricevute da “studenti e apprendisti” nello Stato della fonte (Italia nel nostro caso) sono assoggettate a tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore.

La risoluzione n. 356/E dell'8 agosto 2008 dell'Agenzia delle entrate afferma che ciò avviene a condizione che:

- lo studente o apprendista sia residente nell'altro Stato contraente o lo sia stato prima di trasferirsi per motivi di studio o per completare la propria formazione professionale;
- le somme gli siano corrisposte per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale;
- le stesse provengano da fonti situate fuori dallo Stato in cui egli soggiorna per motivi di studio o formazione professionale.

Come chiarito nella risoluzione 7 maggio 2001, n. 59 la condizione da ultimo citata risulta verificata nel caso in cui le somme siano corrisposte a borsisti e ricercatori non residenti utilizzando fondi messi a disposizione da enti o soggetti non residenti nello Stato ospitante, pur essendo materialmente corrisposti da un soggetto residente.

Va inoltre ricordato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *d-ter*) del t.u.i.r., sono in ogni caso escluse dalla base imponibile “le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali”. Per quanto concerne la condizione secondo la quale, ai fini della non imponibilità, è richiesto che le borse di studio siano “corrisposte” dal Governo italiano, la stessa va interpretata nel senso che la concessione delle borse di studio deve discendere da un'espressa volontà governativa e che le borse devono essere finanziate, direttamente o indirettamente, dai Ministeri o altri organi del Governo italiano, utilizzando le risorse economiche dallo stesso Governo identificate.

## **5. Il trattamento Irap delle borse di studio**

Per il trattamento fiscale ai fini Irap delle borse di studio, si fa presente che l'articolo 10-*bis*, comma 1 del d.lgs. del 15 dicembre

1997, n. 446, nel disciplinare le modalità di determinazione della base imponibile ai fini Irap delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, lett. *e-bis*) del medesimo decreto, prevede che siano escluse dalla base imponibile le somme di cui all'art. 50 (già art. 47), comma 1 del t.u.i.r. esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e che siano in ogni caso escluse le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Quindi le borse di studio Erasmus e quelle erogate agli studenti stranieri, in quanto assimilabili a borse di studio non assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono essere considerate irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap. Come devono essere considerati irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap gli assegni premio agli studenti meritevoli in quanto non rientranti in nessuna delle categorie reddituali di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 917/1986.